Circolo Scacchistico Rodigino
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Piazza XX Settembre n° 3 - ROVIGO -
e-mail: rovigoscacchi@libero.it - www.rovigoscacchi.it

Codice di condotta per la prevenzione

di ogni forma di violenza e discriminazione

(Approvato con Deliberazione Consiglio Direttivo C.S.R del 08-01-2025)

PREMESSA

L'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 39 del 28/02/2021 riguarda i fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport. Le ASD sono chiamate ad adottare le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo n. 198 dell'11/04/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 1 – Finalità

L'ASD Circolo Scacchistico Rodigino (di seguito Associazione o ASD) promuove e tutela il diritto di ogni tesserato/a ad essere trattato/a con rispetto, sensibilità e attenzione personale, intendendo contrastare qualunque pratica discriminatoria e di sopraffazione e sopruso in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.

L'Associazione promuove iniziative finalizzate alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto in materia di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente capoverso, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno di tesserati/e all'Associazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica in presenza di violazioni rilevate a danno di soci/tesserati/e (di seguito anche socio) all'Associazione da parte di altri soci/tesserati/e.

I comportamenti lesivi previsti dal presente Codice assumono rilievo quando compiuti nell'ambito di qualsiasi attività associativa, ovunque essa sia svolta, in qualunque forma e modalità, posti in essere, sia di persona che sul web, anche attraverso servizi di messaggistica, e-mail, social network e blog.

Art. 3 – Comportamenti costituenti illecito disciplinare

Costituiscono comportamenti rilevanti sul piano disciplinare:

1) l'abuso psicologico;

2) l'abuso fisico;

3) le molestie e gli abusi sessuali;

4) il bullismo e i comportamenti discriminatori;

5) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect").

Art. 4 – Buone pratiche e comportamenti da osservare

Chiunque sia socio/tesserato dell'Associazione è tenuto ad uniformare i propri comportamenti, nello svolgimento dell'attività sociali, organizzative, dirigenziali, tecniche, sportive, formative, ecc., alle seguenti linee guida:

a) riservare ad ogni socio adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;

b) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando in tal caso e senza ritardo la circostanza a chi esercita la responsabilità genitoriale;

c) programmare allenamenti adeguati rispetto allo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo di ogni atleta, tenendo in considerazione anche i suoi interessi e bisogni;

d) in occasione delle trasferte, è opportuno porre attenzione a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale;

e) durante gli allenamenti è opportuno prevenire, con azioni di sensibilizzazione e controllo, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti;

f) spiegare in modo chiaro ai soci/tesserati/e che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Codice possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 5 – Natura delle disposizioni

Le violazioni del presente Codice, se non costituiscono più grave illecito, sono considerate infrazioni disciplinari ai sensi dello Statuto e dei regolamenti vigenti dell'Associazione. Nell'ipotesi di condanna definitiva per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del Codice Penale, sono stabilite, con regolamento da emanare, specifiche sanzioni a carico dei soci condannati.

Art. 6 – Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy

I soci/tesserati/e sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Codice, ad osservarlo ed a contribuire ai fini da questo perseguiti.

L'Associazione si impegna a diffondere la conoscenza del presente Codice e ad aderire alle procedure e azioni di sensibilizzazione relative ai processi di Safeguarding Policy, promossi dal nostro Ente di Promozione sportiva di riferimento, la Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.)

Art. 7 – Procedimento disciplinare

In caso di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 5 del presente Codice, lo stesso si svolgerà nel rispetto delle forme, dei modi e dei termini previsti dallo Statuto e dai regolamenti vigenti dell'Associazione.

Art. 8 – Misure per la diffusione del presente Regolamento

L'Associazione provvede alla diffusione del presente regolamento attraverso la sua pubblicazione sul sito web.

Definizioni

Per abuso psicologico si intende qualsiasi atto indesiderato, incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del/la tesserato/a.

Per abuso fisico si intende qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere l'atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti.

In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti.

Per molestie o abusi sessuali si intende qualsiasi condotta verbale, non verbale o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato.

La molestia e l'abuso possono avere origine da molteplici elementi di discriminazione: razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

Per bullismo si intende qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale di qualsiasi persona iscritta all'associazione.

Per omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect") si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi tesserato/a, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Codice, omette di intervenire.